

Con sentenza n. 2673/10, accogliendo il ricorso n. 1205/09 del ricorrente, il T.A.R.S. ha obbligato il comune di Mazara del Vallo ad "... adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni 120 ..." e nell'ipotesi di persistente inottemperanza comunale, alla scadenza della predetta data veniva nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento urbanistica, con facoltà di delega ad altro funzionario, per provvedere in via sostitutiva su istanza dell'interessato, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Non avendo il comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato un commissario ad acta, funzionario del predetto Dipartimento regionale.

L'area in questione, destinata a zona "F3" (part. 4037) e "strada di progetto" (particelle 4038-4040) nel P.R.G. vigente, divenuta zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli, ricade all'interno del centro abitato. Detta area essendo di modeste dimensioni, si configura come lotto di completamento in un contesto residenziale normato come zona "B2".

Inoltre, stante che le particelle destinate a viabilità (strada di progetto) sono già di uso pubblico, giacché costituiscono la strada di accesso al lotto (traversa della via Ugo La Malfa), la loro destinazione deve essere mantenuta.

Pertanto l'ufficio tecnico comunale ha proposto quanto segue:

- la particella 4037 da zona "F3", attualmente zona bianca (circa mq 656,49), a zona territoriale omogenea "B2";

- le particelle 4038 - 4040 (circa mq 207,80) a "viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico e essendo strada necessaria di accesso al lotto in questione.

L'amministrazione comunale, per quanto riguarda la verifica degli standard di cui al D.M. n. 1444/68, ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) relazione "Verifica Standards D.M. n. 1444/68";
- 2) stralcio P.R.G. "Distribuzione popolazione";
- 3) stralcio "Delimitazione comparto 7 individuato nella tav. A3 del PRG vigente";
- 4) stralcio tav. "Impianti a rete esistenti".

Dalla suddetta documentazione, si evince che la particella 4037 da destinare a zona "B2", ha un'area di modesta entità (circa mq 656,49) ed è inserita nell'ambito denominato 7, quest'ultimo identificato nella tav. P6 "Distribuzione delle popolazioni nel territorio comunale" del PRG vigente.

L'ambito o comparto 7, interessato dalla verifica destinato dal PRG a zona omogenea B2, ha una superficie territoriale di 14.749,02 mq, ed una superficie fondiaria di 11.094,02 mq, di conseguenza il rapporto minimo di sup. coperta/sup. fondiaria è dato da $\text{mq } 11.094,02 \times 1/8 = 1.386,75$ mq, ed essendo la superficie coperta del comparto considerato di mq 3607,06, la stessa risulta superiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria, cioè $\text{mq } 3607,06 > \text{mq } 1.386,75$.

Analogamente, considerata una volumetria esistente di mc 28.686,661 si ottiene una densità territoriale pari a mc/mq 1,94 superiore al limite previsto di 1,5 mc/mq, pertanto si può ritenere verificata la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) del D.M. n. 1444/68.

In merito agli standard minimi, è stato verificato dal comune che, con l'inserimento della variante urbanistica

(il venire meno di mq 656,49 alla zona F3 ed a sua volta inseriti in zona B2), la superficie destinata ad attrezzature nell'ambito denominato 7, rimane superiore alla superficie minima di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;

- il commissario ad acta delegato facendo propria la proposta dell'ufficio con atto deliberativo n. 4 del 28 marzo 2013, ha adottato la variante urbanistica in argomento, assegnando la destinazione urbanistica "B2" a parte dell'area di proprietà del ricorrente e reiterando il vincolo a "Strada di progetto" alla parte rimanente della medesima;

- l'area in questione, come risulta dalla relazione tecnica del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo è libera da qualunque vincolo di natura urbanistica;

- il servizio 1 VA.S.-VI.A. di questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica;

- sulla variante in oggetto si è espresso l'ufficio del Genio civile di Trapani con parere favorevole prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

- riguardo le N.T.A. dell'area oggetto di variante, non si prevedono norme nuove e/o particolari, pertanto si rimanda alle N.T.A. approvate contestualmente all'approvazione del P.R.G., che si intendono integralmente confermate;

- il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere negativo all'approvazione della "Variante dell'area sita in una traversa di via U. La Malfa, gg. 196/c, part. II nn. 4037, 4038, 4040, da zona "F/3" e strada di P.R.G., a zona "B/2" e strada di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2673/10 - Ditta Savona Antonino", per l'assenza della verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- dalla verifica degli standards, di cui al D.M. n. 1444/68, effettuata dal comune su espressa richiesta di questo Dipartimento gli stessi risultano soddisfatti.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 71/78 in esecuzione alla sentenza TARS n. 2673/10, assegnando all'area di proprietà della ditta Savona Antonio, identificata in catasto nel foglio di mappa 196/C, la seguente destinazione urbanistica:

- alla particella 4037, Z. T. O. "B2";
- alle particelle 4038 - 4040, "Viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico";

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 40 nella seduta del 22 febbraio 2017, trasmesso al servizio 2/DRU con nota prot. n. 3543 del 28 febbraio 2017, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis ...

Uditi i relatori che ha esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall'ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, con l'aggiunta che per le particelle 4038 e 4040, "Viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico" venga effettuata la cessione gratuita dell'area a fronte dei vantaggi derivanti dalla nuova classificazione dell'area stessa.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla "Variante urbanistica dell'area sita in una traversa della via Ugo La Malfa, foglio di mappa n. 196/c, particelle nn. 4037 - 4038 - 4040, da zto F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e strada di progetto del P.R.G. vigente attualmente zona bianca, a zto B2 e strada di progetto. - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10 - Ditta Savona Antonino" in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 7 del 10 febbraio 2017 del servizio 2 - U.O. S2.4 e secondo quanto riportato al superiore considerata»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017 assunto con riferimento alla proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mazara del Vallo, per il conferimento di destinazione urbanistica, in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, ditta Savona Antonio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che sono visti e timbrati da quest'Assessorato:

1) proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

2) voto n. 40 del 22 febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

3) delibera del commissario ad acta delegato n. 4 del 28 marzo 2013 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Relazione tecnica, elaborati grafici: Cartografie-stato di fatto, Cartografie-variante e Relazione geologica;

4) copia sentenza T.A.R.S. n. 2673/10;

5) parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

6) parere di esclusione dalla procedura V.A.S. prot. n. 2215 del 17 gennaio 2014, reso dal servizio 1-V.A.S.-V.I.A./DRA;

7) atti di pubblicazione consistenti in:

a) avviso deposito atti;

b) stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24 ottobre 2014;

c) stralcio della *Gazzetta Ufficiale* delle Regione siciliana n. 44 del 31 ottobre 2014, parte II e III, pag. 10;

d) manifesto murale con il quale è stato reso noto l'effettuato deposito della variante presso la segreteria generale del comune, affisso dal 31 ottobre 2014 al 20 novembre 2014;

e) certificazione del segretario generale del 5 dicembre 2014, di avvenuto regolare deposito e pubblica-

zione della variante in oggetto e che dopo la scadenza del deposito fino alla data del 30 novembre 2014, non sono pervenute osservazioni/opposizioni;

8) allegati alla nota comunale prot. n. 74711 del 5 novembre 2016: relazione sulla verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68, stralcio P.R.G. distribuzione popolazione, delimitazione comparto, tavola impianti a rete esistenti.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 15 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.11.674)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 20 marzo 2017.

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 "Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione" (nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 12 marzo 1994, n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regio-

ne 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della stessa legge, o i loro rappresentanti, debbano, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge;

Visto il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico trasmettono all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica;

Visto l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 che prevede che la classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed, in particolare, l'art. 2, che prevede che “nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della ... legge n. 241 del 1990”;

Considerato che la citata tabella 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 prevede per i procedimenti autorizzativi relativi alle strutture ricettive il regime amministrativo della SCIA unica;

Visto l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che dispone: “Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti”;

Visto il comma 1 dell'art.8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che l'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla stessa legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il comma 3 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che ... si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine”;

Visto il comma 4 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura”;

Visto il comma 6 dell'art.30 della legge regionale n.21/2001, che prevede che “Il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti”;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 10/2005, che sopprime le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, trasferendone le competenze ed in particolare la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio alle province regionali;

Viste le leggi regionali 27 marzo 2013, n.7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali, 24 marzo 2014, n.8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, 1 aprile 2016, n. 5 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... La Regione svolge le competenze già proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10”;

Visto il successivo comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54;

Considerato che nel citato decreto assessoriale del 15 dicembre 2014 è espressamente previsto, nell'allegato, che “... i requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi

orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale” e, in particolare, l’art. 7 “Obbligo di fornire dati statistici”;

Visto il Programma statistico nazionale 2014-2016 ed, in particolare, l’“Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016” secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il D.M. 25 settembre 1998 “Recepimento della direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo”, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall’ISTAT;

Vista la circolare ISTAT n. 10, prot. n. 4167, del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Rilevazione movimento clienti negli esercizi ricettivi” che attribuisce agli organi intermedi regionali, tra l’altro, la funzione di coordinamento delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, relativo alla “Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo le normative regionali”, pubblicato l’8 agosto 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 32;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art.1 del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, che ribadisce che la rilevazione è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 322/89, e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismo, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d’epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli);

Considerato che, in attuazione del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, il Dipartimento turismo, sport e spettacolo, tramite il proprio servizio 2, Osservatorio turistico, si è dotato di un sistema informativo denominato Turist@t, di tipo *web-server*, che include le funzioni di comunicazione dei dati da parte delle strutture ricettive, e che tale sistema è stato capillarmente distribuito alle strutture ricettive presenti sul territorio della Regione siciliana;

Ritenuto di prioritario interesse per la Regione siciliana che le strutture ricettive classificate secondo le normative regionali adempiano adeguatamente al citato obbligo di cui al Programma statistico nazionale, fornendo al sistema di rilevazione ai fini ISTAT dati dimensionalmente significativi e qualitativamente corretti in merito alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, in quanto dal possesso di tali dati derivano le elaborazioni necessarie alla programmazione degli investimenti ed alla verifica dei loro risultati;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la sistematica comunicazione dei dati richiesti ai fini delle indagini ISTAT è un’obbligazione propria della conduzione di qual-

siasi struttura turistico-ricettiva la cui tipologia è individuata dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che tale sistematica comunicazione è presupposto preordinato all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica regionale;

Ritenuto quindi di dovere integrare in tal senso il decreto assessoriale del 15 dicembre 2014, inserendo l’accertamento del regolare adempimento all’obbligo di comunicazione dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo le modalità prescritte nel medesimo, quale presupposto preordinato all’accertamento del requisito per la conferma della classifica regionale a stelle, sia nella fase di aggiornamento, di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, che nella fase di verifica e vigilanza ai fini del mantenimento, di cui al combinato disposto del comma 6 dell’art.4 e del comma 1 dell’art. 8 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1

Le strutture ricettive di nuova istituzione presentano le SCIA presso gli sportelli SUAP dei comuni competenti per territorio, complete delle informazioni necessarie all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrata dalla documentazione prevista, in funzione della tipologia dell’esercizio.

Art. 2

I SUAP procedono alla relativa istruttoria ai sensi dell’art. 19-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, acquisendo, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge, il pronunciamento del Libero consorzio o Città metropolitana sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, in merito all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 5, comma 5.

Art. 3

Per i motivi di cui in premessa, l’effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l’applicativo Turist@t, costituisce informazione preordinata all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione di quelli già fissati dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo con il decreto n. 2351, del 15 dicembre 2014, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54.

Art. 4

I titolari delle attività ricettive, di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, o i loro rappresentanti, devono, nel presentare la denuncia di cui al successivo art. 4 della stessa legge, con le modalità esposte agli artt. 1 e 2 del presente decreto, allegare una dichiarazione sostitutiva del-

l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5

I Servizi turistici regionali, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/2010, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, provvedono sistematicamente, con cadenza almeno semestrale, all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, da parte di tutte le strutture ricettive, dislocate nei rispettivi territori di competenza, tramite verifica condotta con accesso al sistema Turist@t.

Art. 6

I Servizi turistici regionali verificano, tramite i SUAP territorialmente competenti, l'effettiva continuità di attività delle strutture che non assolvono all'obbligo di cui all'art.3, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Art. 7

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ai sensi delle competenze attribuite col combinato disposto del comma 6 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, previa ricezione degli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, in caso

di mancato assolvimento all'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto, all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della citata legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 8

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono, altresì, in caso di verificata cessazione dell'attività delle strutture turistico-ricettive, all'emanazione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica".

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 marzo 2017.

BARBAGALLO

(2017.12.730)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Comunicato relativo al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

Si rende noto che, durante la seduta del 24 marzo 2017, il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha approvato la delibera n. 5 del 24 marzo 2017, relativa al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

(2017.13.804)088

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle Fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia (CT), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 354 dell'1 marzo 2017.

(2017.11.650)099

ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione delle modifiche al paragrafo 5.2 del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e integrazione dei cambiamenti climatici".

Con decreto n. 80 del 22 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono state approvate le modifiche al paragrafo 5.2 - Spese ammissibili del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici", già approvato con D.D.G. n. 739 del 23 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

(2017.12.734)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione in via definitiva di un contributo del Piano di sviluppo di filiera - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 e 5.1.1.3.

Con decreto n. 79/5 del 25 gennaio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017, al reg. n. 1, foglio n. 96, è stato concesso in via definitiva il contributo del Piano di sviluppo di filiera denominato "Nuove rotte: blue economy" - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3.

(2017.11.655)129